

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1984

Conferimento dei posti disponibili in organico ai candidati risultati idonei nei concorsi del Ministero degli affari esteri a 64 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 10 giugno 1980) e a 62 posti di coadiutore in prova (decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1983)

**ONOREVOLI SENATORI.** — Alla riaffermata presenza internazionale del nostro Paese e all'intensificarsi in tutti i campi delle nostre relazioni con gli altri Stati non ha fatto riscontro, in questi ultimi anni, un parallelo incremento degli organici del personale del Ministero degli affari esteri tale da soddisfare le accresciute esigenze sia degli uffici dell'Amministrazione centrale a Roma sia delle ambasciate e dei consolati all'estero.

In particolare per quanto concerne la disponibilità di impiegati delle qualifiche corrispondenti all'ex carriera esecutiva, i posti previsti in organico, insufficienti già di per sè, non hanno potuto oltretutto essere integralmente coperti.

Le ragioni del fenomeno sono da rinvenirsi nel fatto che da sei-sette anni a questa parte non tutti i posti vacanti hanno potuto essere messi tempestivamente a concorso, dati i lunghi tempi tecnici necessari

per l'espletamento delle relative procedure e le continue nuove vacanze riprodottesi man mano negli organici tra una prova e l'altra, per le cause più varie, anche se tutte fisiologicamente usuali (pensionamento per limiti di età, dimissioni volontarie ed altro).

Si aggiunga infine che il notevolissimo aumento del numero delle dimissioni volontarie (158 nell'ultimo biennio su di un organico di 776 unità) ha del tutto stravolto la programmazione delle nuove assunzioni.

Tale situazione non è peraltro destinata a migliorare nel prossimo futuro.

Basti pensare che nel biennio 1982-1983 si sono determinate 98 vacanze, alle quali se ne sono aggiunte altre 158 per un pari numero di imprevedibili casi di dimissioni volontarie. Sull'esperienza degli anni passati si può prevedere inoltre che anche per quest'anno si avranno 70 o più dimissionari, cifra che, sommata alle 20 unità che lasceranno il servizio per raggiunti limiti di età entro il 31 dicembre 1984, dà un totale di nuove vacanze per l'esercizio in corso che si avvicina a quello riscontrato mediamente nel 1982 e nel 1983.

Ai vuoti verificatisi non è agevole far fronte nel breve periodo con il ricorso alle usuali procedure concorsuali.

Infatti, mentre le immissioni in ruolo dei partecipanti al concorso per coadiutori bandito nel 1980 sono state complessivamente 77, quelle che si renderanno possibili allorchè sarà concluso il concorso bandito nel 1983 (tuttora in fase di espletamento) non potranno superare le 74 unità, per un totale complessivo di soli 151 impiegati, con la conseguenza che il tasso di scopertura dell'organico è destinato a restare pur sempre assai elevato (pari a circa il 15 per cento).

E ciò malgrado il ricorso ai benefici consentiti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tale inconveniente si potrebbe ovviare con l'immissione degli idonei dei due concorsi citati nei ruoli, giacchè si potrebbe così disporre, in un termine ragionevolmente breve, di un numero sufficiente di elementi per colmare tutti i vuoti in organico.

Per tali motivi — ed in attesa di un aggiornamento tecnologico delle singole fasi delle procedure concorsuali, attualmente in corso di studio — è stato predisposto il presente disegno di legge, strutturato in un unico articolo, che si ispira alla necessità ed urgenza per il Ministero degli affari esteri di disporre di personale particolarmente qualificato per il peculiare tipo di servizio connesso alle sue delicate attribuzioni.

Analogo provvedimento fu del resto già approvato tre anni fa con la legge 1° ottobre 1981, n. 550, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1981, ma, dopo l'assunzione di alcune decine di soggetti che ne hanno potuto beneficiare, la sua operatività è venuta meno.

Altra norma simile è stata inserita più di recente all'articolo 6 del disegno di legge n. 430 (atto Senato), relativo al riordino della Ragioneria generale dello Stato, d'iniziativa del Ministro del tesoro.

Ciò premesso si sottopone il disegno di legge testè illustrato all'esame del Parlamento confidando in una pronta approvazione di un provvedimento che mira in definitiva ad assicurare il regolare funzionamento di un delicato settore dell'apparato statale qual è quello dell'Amministrazione degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le graduatorie degli idonei nel concorso a 64 posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979, modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1° aprile 1980, e nel concorso a 62 posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982, possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella dotazione organica prevista per la carriera esecutiva del predetto Dicastero dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.